

*Direzione Relazioni Industriali*

## **Ammortizzatori sociali – Ulteriori indicazioni operative sui trattamenti di integrazione salariale – INPS, messaggio n. 1282/2022**

Facendo seguito alla circolare n. 18/2022 ([cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022](#)), con il [messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022](#) l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni operative su alcuni aspetti della normativa in materia di integrazioni salariali.

### **Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi all'anno 2022**

Come è noto, una delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 alla disciplina degli ammortizzatori sociali ha riguardato l'importo dei trattamenti di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria) relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022: al fine di garantire una maggiore tutela economica dei lavoratori, è stata superata la previsione di due massimali differenziati per fasce retributive, con l'introduzione di un unico massimale corrispondente al c.d. tetto alto, annualmente rivalutato, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento.<sup>1</sup>

Nella citata circolare n. 18/2022 l'Istituto aveva precisato, in via generale, che le novità introdotte dalla legge di bilancio producono effetti sulle richieste di trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi in cui l'inizio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si collochi dal 1° gennaio 2022 in avanti e che tali novità non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Con il messaggio qui illustrato, l'INPS comunica di aver effettuato ulteriori e più specifici approfondimenti con il Ministero del lavoro in ordine alla portata della disposizione sul nuovo massimale unico introdotto dalla legge di bilancio. All'esito di tali approfondimenti, è stato stabilito che, **per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria relativi a periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 trova applicazione il predetto massimale unico** (il cui valore è stato comunicato dall'INPS con la circolare n. 26/2022; [cfr. comunicazione Ance del 18 febbraio 2022](#)).<sup>2</sup>

### **Indicazioni operative in ordine alla gestione dei trattamenti di integrazione salariale**

#### Criteri di computo dei limiti temporali

In considerazione del fatto che al FIS si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'INPS, nel fornire chiarimenti in merito al criterio di calcolo dei limiti di

<sup>1</sup> Nuovo comma 5-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015.

<sup>2</sup> Lo stesso vale per l'assegno di integrazione salariale del FIS.

durata massima dell'assegno di integrazione salariale erogato dal predetto Fondo, richiama le indicazioni contenute nella circolare n. 58 del 20 aprile 2009.

Pertanto, l'Istituto ribadisce che i limiti massimi di durata possono essere calcolati avuto riguardo non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.

L'INPS anticipa che, quando procederà alla reingegnerizzazione delle procedure relative ai trattamenti di integrazione salariale, i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale.

L'Istituto ricorda, inoltre, che, per espressa disposizione legislativa, i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono calcolati sulle singole unità produttive, le quali, a tal fine, devono essere correttamente censite secondo le indicazioni fornite con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 e successivo messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.

#### Disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale

L'INPS ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in proposito, l'Istituto conferma che, **ai fini della suddetta comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale**; pertanto, **qualora le sospensioni o riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni**.

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che, per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile, le disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale (di cui ai commi da 1 a 4 del citato art. 14) si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.<sup>3</sup>

#### Licenziamenti effettuati presso unità produttive diverse da quelle interessate da trattamenti di integrazione salariale

L'INPS, facendo seguito a richieste di chiarimento ricevute in proposito, conferma la facoltà per il datore di lavoro di procedere a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.

---

<sup>3</sup> Comma 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015.